



Regolamento per l'iscrizione degli studenti a tempo parziale ai corsi di studio dell'Università degli Studi di Parma

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 aprile 2015, su parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 28 aprile 2015, ed emanato con DRD n. 1153/2015, prot. n. 26986, dell'11 maggio 2015)

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento individua e disciplina la condizione di studente impegnato a tempo parziale, di seguito denominato “studente part-time”, nelle attività didattiche dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale, di seguito denominati “corsi di studio”, dell’art. 11, comma 7, lettera i), del Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, e dell’art. 33 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 3496 del 22 novembre 2013.
2. Per tempo parziale o part-time si intende la possibilità conferita a ciascun studente, che non sia in possesso della piena disponibilità del proprio tempo da dedicare allo studio, secondo le indicazioni riportate nel successivo articolo 2, di concordare, all’atto dell’immatricolazione o durante gli anni accademici successivi di iscrizione, un percorso formativo con un numero di crediti universitari (CFU) pari al 50% di quelli annualmente previsti.
3. Il regime di studio a tempo parziale si applica esclusivamente agli studenti dei corsi di studio attivati secondo l’ordinamento previsto dal D.M. 270/04; le norme relative al tempo parziale non si applicano agli studenti iscritti ai Corsi di Studio aventi la programmazione nazionale, ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, ai Dottorati di Ricerca, alle Scuole di Specializzazione, ai Master Universitari ed a percorsi formativi non previsti dall’art. 1, comma 1.

Articolo 2 - Qualifica di studente part-time

1. Lo studente part-time è uno studente che si immatricola o si iscrive ad anni regolari dei corsi di studio che, per motivi di lavoro, salute o personali si trovi nell’impossibilità di dedicarsi agli studi a tempo pieno.
2. Può presentare richiesta:
 - a. Lo studente lavoratore con contratto (subordinato, autonomo o professionale) di durata non inferiore a sei mesi.
 - b. Lo studente con invalidità uguale o superiore al 45% oppure disabilità certificata ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 104/92 e studente con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA).



- c. Lo studente impegnato non occasionalmente nella cura ed assistenza di parenti non autosufficienti ai sensi della Legge 104/92. Si considerano parenti gli ascendenti (fino al secondo grado), i figli e i fratelli fino all'età di tredici anni. Tale disposizione si applica anche al coniuge dello studente. Lo studente deve appartenere allo stesso nucleo familiare dell'assistito certificato nello stesso stato di famiglia.
 - d. La studentessa in gravidanza o studente con figli fino a tre anni (solo uno dei due genitori può usufruire dell'iscrizione a tempo parziale).
 - e. Lo studente impegnato in attività sportiva ad alto livello nazionale o internazionale.
3. Le Autorità Accademiche si riservano di valutare con attenzione richieste del tutto eccezionali o particolari non comprese nelle precedenti categorie.
 4. I requisiti devono essere autocertificati e presenti all'atto della richiesta. L'Ateneo si riserva di effettuare verifiche sulla veridicità dei dati.

Articolo 3 - Contribuzione universitaria e benefici del diritto allo studio

1. L'importo della contribuzione a carico degli studenti part-time iscritti a corsi di studio è stabilita nella misura del 50% (ad esclusione dell'imposta di bollo virtuale e della tassa regionale per il diritto allo studio). Lo studente pertanto sarà tenuto a versare:
 - imposta di bollo virtuale;
 - tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
 - tassa di iscrizione;
 - contributi universitari;
 - maggiorazione.
2. Lo studente part-time può presentare l'autocertificazione per determinare la maggiorazione sull'importo della seconda rata e ha diritto alle agevolazioni economiche previste dal Manifesto degli Studi in relazione al reddito ed alla votazione di diploma e/o laurea. Per tale tipologia di studente gli anni normali di corso, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, sono accresciuti in numero pari a quello degli anni accademici per i quali ha ottenuto la qualifica di studente part-time.
3. Lo studente part-time non può accedere alle collaborazioni a tempo parziale.
L'opzione formulata per la scelta del regime a tempo parziale non può modificare la durata normale del corso di studio per il riscatto degli anni ai fini pensionistici e, conseguentemente, sui certificati relativi alla carriera studentesca verrà indicata la durata normale del corso valida ai fini giuridici.

Articolo 4 - Piano di studio



1. Lo studente part-time presenta il piano di studio, per ciascun anno di corso, che non potrà contenere più della metà dei crediti formativi universitari previsti per l'anno accademico per il quale ha presentato la domanda di part-time.
2. I competenti Consigli di Corso di Studio, a tal fine, definiscono, con la predisposizione di specifici piani di studio, il percorso formativo relativo agli studenti a tempo parziale, nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento dei corsi di studio, distribuendo le attività formative in un arco temporale pari al doppio di quello ordinariamente previsto, calibrando l'attività didattica in due semestri.
3. Conformemente alla normativa vigente, i Regolamenti Didattici dei corsi di studio possono contemplare norme specifiche che prevedano eventuali riduzioni dell'obbligo di frequenza, laddove previsto, e/o apposite modalità alternative per il suo soddisfacimento.

Articolo 5 - Modalità e condizioni per la presentazione della richiesta

1. Ai fini dell'acquisizione della qualifica di studente part-time deve essere presentata domanda al Rettore, completa delle autocertificazioni attestanti la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, al momento dell'immatricolazione.
2. La richiesta vincola lo studente per due anni accademici e può essere reiterata al termine del periodo. Allo studente part-time non è consentito il passaggio ad altri corsi di studio dell'Ateneo.

Articolo 6 - Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applica la normativa vigente e di Ateneo in materia di gestione delle carriere degli studenti.
2. Il presente Regolamento si applica a partire dagli immatricolati al primo anno di corso dell'anno accademico 2015/16.